



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Le Comunità di Valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. La Comunità delle Giudicarie si estende per circa un quinto del territorio provinciale, con un'altitudine che varia dai 302 sino ai 3558 m. s.l.m. della Presanella, massiccio che fronteggia le Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Dal 1° gennaio 2016 le Giudicarie comprendono 25 Comuni, a costellare i bacini imbriferi del Sarca e del Chiese.

CONFERENZA DEI SINDACI

Tione di Trento, 27 aprile 2020

Prot. N. 4190/ 2.4

OGGETTO: art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - disposizioni per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci della Comunità delle Giudicarie in modalità a distanza ed individuazione dei relativi criteri e delle relative linee guida.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri dd. 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 22 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 24 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

COMUNITÀ' DELLE GIUDICARIE

Via Padre C. Gnesotti, 2 – 38079 Tione di Trento – TN

Tel. 0465/339513 – Fax 0465/339500

serviziogreteriaeistruzione@comunitadellegiudicarie.it



Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 28 febbraio 2020, recante «Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 3 marzo 2020, recante «Nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Viste le Linee Guida della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd. 04.03.2020) dd. 5 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 6 marzo 2020, recante «Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni organizzative relative ai servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole dell'infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Viste le Linee guida della Provincia Autonoma di Trento (DPCM dd. 08.03.2020 e DPCM 09.03.2020) dd. 11.03.2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 12 marzo 2020, recante «Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 15 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, relative alla chiusura dei cantieri»;

Visto il D.L. 17.03.2020, n. 18, come convertito in legge, e ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni succitate ed in particolare all'art. 73, comma 1 che prevede che al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 i consigli dei comuni e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 (art. 137 della L.R. 2/2018 nell'ordinamento regionale) nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

Verificato che, come risulta dal dossier di studio pubblicato sul sito web ufficiale del Senato della Repubblica, tale impostazione è estensibile anche a tutti gli organi espressione di quelli citati, tra cui rientra certamente la Conferenza dei Sindaci delle Comunità di Valle;

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento dd. 18 marzo 2020, dove al punto B) si precisa che “per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19, le sedute degli organi collegiali degli enti locali del territorio provinciale possono svolgersi in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è regolamentata dagli enti medesimi. E' in ogni caso necessario assicurare l'identificazione dei partecipanti, la pubblicità e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento all'assistenza del segretario comunale”;

Visto lo Statuto della Comunità delle Giudicarie, che prevede appunto la costituzione ed il funzionamento della Conferenza dei Sindaci;

Considerato che occorre predisporre gli strumenti opportuni per far fronte alle esigenze di governo, anche in situazioni emergenziali e comunque in contesti incoerenti con la necessaria tempestività dell'azione amministrativa, situazioni e contesti che possono frapporre ostacoli alla presenza fisica dei Sindaci componenti di detta Conferenza;

Preso atto, inoltre, della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 01.04.2020 e 10.04.2020 e delle Ordinanze del Presidente della Provincia, in particolare dell'ordinanza dd. 12.03.2020 punto 8 e 18.03.2020, anche attraverso la riduzione quantitativa delle riunioni istituzionali o tenendo le medesime, quando possibile, in modalità a distanza attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione;

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuta la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione della Conferenza dei Sindaci si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente della Conferenza, anche a mezzo degli uffici della Comunità, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;
- venga considerato quale luogo virtuale di svolgimento della riunione la sede dell'Ente;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza, che richiama al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge;

Considerato che, al fine di supportare con una tecnologia adeguata la possibilità di convocare tutti i componenti della Conferenza dei Sindaci, oltre al Segretario, è stato richiesto l'intervento di Trentino Digitale e preso atto che in data 8 aprile 2020 è stata comunicata la creazione del supporto relativo;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

D E C R E T A

1. di fissare, per le motivazioni in premessa esposte, i criteri di trasparenza e tracciabilità di seguito esposti nel rispetto dei quali la Conferenza dei Sindaci della Comunità delle Giudicarie può riunirsi approvando quindi il seguente disciplinare:

a. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Sindaci è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni della Conferenza dei Sindaci presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. All'atto della convocazione è data notizia dello svolgimento della seduta in videoconferenza e tutti gli atti ed i documenti sono resi disponibili ai componenti, secondo le consuete modalità o mediante posta elettronica.

b. La seduta della Conferenza dei Sindaci può essere tenuta anche completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il segretario presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

c. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a) prendere visione degli atti della riunione (comunque messi a disposizione all'atto della convocazione); b) intervento nella discussione; c) votazione palese e per appello nominale (il Segretario procede all'appello, prendendo nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica la Presidente che proclama il risultato). Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. In linea generale è preferito l'utilizzo della tecnologia messa a disposizione da parte di Trentino Digitale. In ogni caso tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

d. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Conferenza dei Sindaci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza. Il Presidente regola l'ordinato andamento dei lavori ed assegna la facoltà di parola ai richiedenti. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. Se, per problemi tecnici, i Componenti dovessero scollegarsi, la seduta prosegue, ferme restando le previsioni in materia di validità delle adunanze e di verifica del numero legale. I Componenti impossibilitati a ricollegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

e. Qualora la riunione della Conferenza dei Sindaci sia tenuta per teleconferenza o per videoconferenza o per web conference, la stessa si considererà tenuta presso la sede della Comunità delle Giudicarie.

f. La verbalizzazione della seduta darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori della Conferenza dei Sindaci e di assistenza del segretario verbalizzante;

2. che il presente provvedimento è efficace dalla data odierna e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fatta salva la possibilità per la Conferenza dei Sindaci di disciplinare in via definitiva e non emergenziale la modalità di effettuazione delle sedute in videoconferenza;
3. che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato a tutti i Comuni delle Giudicarie ed al Presidente della Comunità delle Giudicarie;
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale della Comunità delle Giudicarie;
5. che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo telematico della Comunità delle Giudicarie per dieci giorni.



**IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

Attilio Maestri

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).